

## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI  
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N.  
488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

CIG 420985958B

TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

oppure

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



## PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D. Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



- dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che per la fornitura in oggetto, le Amministrazioni operano la scelta del software secondo:
- la legge n. 191/2009, art. 2, commi 225 e 226: regole e principi sulla libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;
  - l'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale: l'analisi comparativa delle soluzioni software Open Source, di riuso, ad hoc e del software proprietario;
- g) che le Amministrazioni aderiranno alla presente Convenzione qualora la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico determini:
- ✓ che tra il software Microsoft oggetto della fornitura ve ne è alcuno che soddisfi le proprie esigenze di carattere tecnico;
  - ✓ che tra le differenti forme di commercializzazione delle licenze d'uso Microsoft il licensing Microsoft EA risulti economicamente più conveniente;
- h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- i) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori a cui affidare la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- j) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo pari



- ad Euro\_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive stipulate con le modalità di cui al Disciplinare di gara;
- m) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- o) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" - Capitolato Tecnico e sue Appendici 1,2,3 e 5, l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) e listino di riferimento così come ribassato in sede di offerta economica dal Fornitore, l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "E" (Documentazione Microsoft, composta da: Appendice 4 e 6 al Capitolato tecnico).

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Data di Accettazione**: la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
  - e) **"Data di attivazione"**: data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione;



- f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente ad € 40.000.000,00= (quarantamiloni/00), IVA esclusa di cui:
    - €32.000.000,00= (trentaduemiloni/00) per tutte le licenze oggetto dell'Ordinativo di Fornitura iniziale;
    - €8.000.000,00=(ottomiloni/00) per tutte le licenze oggetto degli Ordinativi di Fornitura successivi.
  - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
  - i) **"Licenza Iniziale":** licenza d'uso ordinata da una Amministrazione per la prima volta ricorrendo ad un contratto di licensing EA Microsoft;
  - j) **"Licenza Aggiuntiva":** licenza d'uso del medesimo software Microsoft ordinato con il contratto iniziale. Tale licenza può essere ordinata esclusivamente nel corso di vigenza del contratto iniziale;
  - k) **"Licenza Addizionale":** licenza d'uso di un software Microsoft diverso da quello ordinato con il contratto iniziale. Tale Licenza Addizionale può essere ordinata esclusivamente nel corso di vigenza del contratto iniziale;
  - l) **"Subscription":** licenza d'uso (in locazione d'uso o "a servizio") di un software Microsoft che include la software assurance ordinabile separatamente da qualsiasi altra tipologia di Licenza e in qualunque momento di vigenza del contratto. Il diritto d'uso di tale licenza viene meno al termine di durata del singolo ordinativo di fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza fra quanto disposto nella documentazione contenuta nell'Allegato "E" (Documentazione Microsoft) e quanto disposto dalla presente Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella presente Convenzione e negli Allegati "A", "B", "C" e "D" alla Convenzione stessa. Pertanto, in caso di



discordanza tra le Parti in ordine alla validità e/o interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nella Convenzione e negli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, prevarrà su quanto contenuto nell’Allegato “E” (Documentazione Microsoft).

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, della fornitura di licenze d’uso Microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi ivi compresi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le forniture ed i servizi dettagliatamente specificati nel Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari ad € 40.000.000,00= (quarantamiliardi/00), IVA esclusa.

Si evidenzia che è espressamente escluso dalla presente fornitura qualsivoglia tipo di “Transizione” così come descritta nella sezione A “Restrizioni e Diritti sull’Utilizzo Aggiuntivi” del Contratto Enterprise Agreement per Government Partner della Microsoft di cui all’Appendice 4 al Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna: i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi e/o le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D.



4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, di aumentare le prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
5. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.  
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. La durata dei singoli Contratti di fornitura è invece pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna di cui al successivo articolo con scadenza l'ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese, ad eccezione delle Licenze Subscription la cui durata varia da 1 a 36 mesi.

## **ARTICOLO 6**

### **CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, attivare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura la procedura per consentire l'elaborazione dell'Ordinativo medesimo presso la Microsoft.
4. Entro i termini di consegna indicati al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione la *"lettera di benvenuto"* o *"lettera di comunicazione"* che rappresentano la consegna della fornitura.





5. Con riferimento al singolo Contratto di fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico; tale verifica di conformità verrà effettuata dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità a campione; resta altresì fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente di eseguire detta verifica di conformità in assenza del Fornitore, quindi non in contraddittorio.
6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche in ordine alla disponibilità dell'accesso al software, di corrispondenza e di tempestiva comunicazione di cui al Capitolato Tecnico abbiano dato esito positivo e vi sia, quindi, una conformità dei beni rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura. Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente a porre in essere le attività previste dal Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle Forniture.

## **ARTICOLO 7**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore, pena l'applicazione di penali di cui oltre, dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.  
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto il numero telefonico, l'indirizzo di postale elettronica dedicati al servizio di "Customer Care", nel termine utile





affinché il “Customer Care” sia attivo e funzionante alla “Data di Attivazione” della presente Convenzione.

Le modalità ed i termini per l’apertura e la chiusura delle richieste di intervento al “Customer Care” sono fissati nel Capitolato Tecnico. Rimane inteso che i dati relativi ai termini e alle modalità di gestione delle richieste di intervento al “Customer Care” faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *quantitativo, importo, valore del contratto*;
- Data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice 1.

## ARTICOLO 8

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della Fornitura e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica allegata.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”.

Più in particolare i corrispettivi saranno liquidati secondo la seguente tempistica:

- a) con riferimento alle Licenze Iniziali, in tre rate di pari importo con cadenza annuale;



- b) con riferimento alle licenze Subscription il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo Contratto attuativo, è suddiviso in uno o più pagamenti i cui importi saranno determinati con le modalità che seguono.

L'importo del primo pagamento è dato:

- dall'importo unitario mensile di cui al listino di riferimento, per il numero di mesi residui sino alla scadenza del primo anno di vigenza del Contratto attuativo (massimo 12 mesi se la Subscription viene ordinata unitamente alle Licenze Iniziali)
- oppure dall'importo unitario mensile, di cui al listino di riferimento, per il numero di mesi residui sino alla scadenza dell'Ordinativo di Fornitura;

Gli importi degli eventuali successivi pagamenti sono dati:

- dall'importo unitario mensile di cui al listino di riferimento, per il numero di mesi che intercorrono sino alla scadenza del successivo anno di vigenza del contratto (sino ad un massimo di 12 mesi),
- oppure dall'importo unitario mensile di cui al listino di riferimento, per il numero di mesi residui sino alla scadenza dell'Ordinativo di fornitura (sino ad un massimo di 12 mesi);

- c) con riferimento alle Licenze Aggiuntive il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo Contratto attuativo, è versato in una unica soluzione in relazione al numero di anni contrattuali residui della Software Assurance (TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr, TrueUp 3Yr) al momento dell'acquisto. L'Offerta economica riporta tre distinti corrispettivi (per TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr o TrueUp 3Yr) a seconda del numero disponibile di anni residui di Software Assurance;
- d) con riferimento alle Licenze Addizionali il corrispettivo è versato in una unica soluzione in relazione al numero di anni contrattuali residui della Software Assurance (TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr, TrueUp 3Yr). L'Offerta economica riporta tre distinti corrispettivi (per TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr o TrueUp 3Yr) a seconda del numero disponibile di anni residui di Software Assurance.

Fermo quanto stabilito all'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali, i predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere emessa ed inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente solo successivamente alla "Data di accettazione". Fermo quanto sopra, i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..



**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]**

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]**

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

## **ARTICOLO 9**

### **PENALI**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori previsti, al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, per la consegna dei beni oggetto della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Inoltre, nel caso di esito negativo della verifica conformità e/o esito negativo della verifica di funzionalità, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori e agli adempimenti previsti al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 6, comma 7 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A., che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni nella consegna dei reports di rendicontazione di cui al precedente art. 7 commi 3, 4 e 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a



Consip una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizi relativi al Customer Care di cui al paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 50,00=(cinquanta/00) per ogni mancanza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
8. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.



## ARTICOLO 10

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con cadenza semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.  
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente n. \_\_\_\_\_ pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## ARTICOLO 11

### RISOLUZIONE

1. Le ipotesi di risoluzione sono previste nelle Condizioni Generali.
2. In caso di mancata attivazione del "Customer care" e comunicazione dei numeri di telefono e della casella di posta elettronica dedicati, entro la "Data di Attivazione" della Convenzione, la Consip S.p.A. ha facoltà di risolvere la medesima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.



## ARTICOLO 12

### ULTERIORI CAUSE DI RECESSO

1. NEL CASO IN CUI IL FORNITORE MODIFICHÌ UNILATERALMENTE IL CONTENUTO DI QUALSIASI DOCUMENTO CONTENUTO NELL'ALLEGATO E, DOVRÀ DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE A CONSIP ED ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.
2. FINO ALLA AVVENUTA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE PREDETTE MODIFICHE AL CONTENUTO DELL'ALLEGATO E E DELLE RELATIVE APPENDICI, NON SARANNO OPPOIBILI NEI CONFRONTI DI CONSIP E DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.
3. LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI HANNO LA FACOLTÀ DI RECEDERE DAI RISPETTIVI CONTRATTI DI FORNITURA ENTRO 90 (NOVANTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
4. IN CASO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL FORNITORE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE DEI SERVIZI PRESTATI FINO AL MOMENTO DEL RECESSO, PURCHÉ ESEGUITI CORRETTAMENTE ED A REGOLA D'ARTE, SECONDO IL CORRISPETTIVO E LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA CONVENZIONE, RINUNCIANDO ESPRESSAMENTE, ORA PER ALLORA, A QUALSIASI ULTERIORE EVENTUALE PRETESA, ANCHE DI NATURA RISARCITORIA, ED A OGNI ULTERIORE COMPENSO E/O INDENNIZZO E/O RIMBORSO, ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1671 COD. CIV..
5. RESTANO IN OGNI CASO FERME LE ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO PREVISTE NELLE CONDIZIONI GENERALI, NONCHÉ NELLA PRESENTE CONVENZIONE.

## ARTICOLO 13

### SUBAPPALTO

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### SUBAPPALTO

*[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  

---
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## ARTICOLO 14

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria



competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ARTICOLO 15**

### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica della Fornitura della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza d'uso Microsoft EA, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
  - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:
  - recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione eliminando dall'oggetto della Convenzione medesima la Licenza d'uso Microsoft EA "fuori produzione", ovvero
  - sostituire la Licenza d'uso Microsoft EA "fuori produzione" con quella indicata dal Fornitore avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quella sostituita accettando, se ritenuto congruo, il prezzo della nuova Licenza a cui verrà applicata la percentuale di sconto di cui all'Allegato "B".
3. Nella specifica ipotesi di modifica del listino prezzi dei beni/servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicare con congruo anticipo detta circostanza alla Consip S.p.A.:
  - a) qualora la modifica del prezzo sia migliorativa per l'Amministrazione, al prezzo modificato verrà applicata la percentuale di sconto di cui all'Allegato "B", al fine di determinare il nuovo prezzo in Convenzione;
  - b) qualora la modifica del prezzo sia peggiorativa per l'Amministrazione, Consip S.p.A. può esercitare, riservandosi eventualmente di richiedere parere a DigitPA, una delle seguenti facoltà:
    - accettare il prezzo modificato ai fini della determinazione del nuovo prezzo in Convenzione (previa deduzione della percentuale di sconto di cui all'Allegato "B");
    - recedere in tutto dalla Convenzione, ovvero in parte, eliminando dall'oggetto della Convenzione il bene/servizio che ha subito l'incremento del prezzo;in ogni caso, ivi comprendendo altresì le modifiche di funzionalità e/o upgrade dei beni/servizi già oggetto della Convenzione.





## ARTICOLO 16

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

CONSIP S.p.A.

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, verifica di conformità e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8



(Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Ulteriori cause di recesso); Articolo 15 (Evoluzione tecnologica); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì \_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_ al, \_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_